

MANIFESTO

DEL
MAGISTRATO DELLA RIFORMA
SOPRA GLI STUDI,

Col quale si fanno note parecchie Sovrane provvidenze
relative all' ammissione degli Studenti agli esami,
ed al proseguimento degli studi.

In data del 7 di Dicembre 1821.



TORINO, DALLA STAMPERIA REALE

MAINTENANCE

MAINTENANCE BILL

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

MAINTENANCE

IL MAGISTRATO DELLA RIFORMA

SOPRA GLI STUDI

SUA MAESTA' volendo, che, giusta i Sovrani suoi comandi pubblicati con nostro Manifesto del 7 di settembre scorso, quelli fra gli Studenti, che non hanno preso parte ne' disordini succeduti, ricevano protezione ed incoraggiamento, si è degnata d' ordinare di prescrivere le regole, ed i modi, che si dovranno tenere durante l' incominciato anno scolastico, tanto in ordine allo studio, quanto per lo conseguimento dei gradi.

Noi pertanto in esecuzione de' Sovrani comandi prescriviamo quanto infra:

- 1.º Che a quegli Studenti, che giustificheranno nei modi infra espressi di aver tenuto una savia condotta, e di

non aver partecipato ai passati disordini, sarà contata nel corso il corrente anno scolastico 1821-22, purchè si abilitino a subire l'esame prescritto.

- 2.° Che gli Studenti di Medicina, e di Chirurgia, i quali nelle Provincie non avessero i mezzi per potere continuare utilmente i loro studi per la mancanza degli ospedali per la clinica, e dei laboratori anatomici, potranno essere istruiti privatamente in questa Capitale dalle persone, che saranno approvate, e seguire la pratica all'ospedale di S. Giovanni, purchè coi certificati come infra descritti per gli aspiranti ai gradi risulti in modo certissimo, che non hanno preso parte all'avvenuto sconvolgimento.
- 3.° Che gli Studenti, che non hanno avuto parte agli ultimi avvenimenti, potranno in questa e nelle altre Città essere privatamente istruiti sotto la direzione di persone per regia autorità approvate, e non altrimenti.
- 4.° Che sarà proibito a chiunque di seguire l'istruzione sotto la direzione di qualsivoglia persona non approvata come infra: in difetto del che non sarà calcolato pel corso lo studio da essi fatto.
- 5.° Che coloro, i quali aspirano agli esami nella regia Università, ed hanno passata la rassegna nello scorso anno scolastico debbono presentare,

La fede del Direttore spirituale pel tempo, in cui fu aperta l'Università, e pel tempo posteriore quella del Parroco legalizzata dall'Ordinario Ecclesiastico comprovante la regolarità della loro morale e cristiana.

condotta, l'assiduità ai doveri di Religione, e l'adempimento dei santi precetti di questa;

Il certificato del Vicario, e sopra Intendente Generale di politica e polizia di questa città, relativo alla loro buona condotta pendente il tempo, in cui rimasero in essa, e quello del Sindaco del luogo in cui dimorarono, dopochè si ritirarono dalla medesima, legalizzato dall'Intendente della provincia;

Il certificato del Rettore della regia Università comprovante la buona condotta;

E la dichiarazione del Magistrato di non constargli, che l'aspirante abbia partecipato ai disordini passati.

6.º Che i soggetti, i quali godevano qualche posto gratuito nel real Collegio delle provincie, e che faranno constare in modo certissimo di non aver in nulla mancato al dover loro, godranno per i mesi dell'anno scolastico corrente un'indennità eguale alla pensione, che pagano i convittori, di lire sessanta al mese.

7.º SUA MAESTA' nella sua sollecitudine pel vero vantaggio della gioventù ha espressamente comandato, che niuno sia proposto per Ripetitore in qualunque delle facoltà, se non risulta, senz'ombra di dubbio, della capacità, probità, e religione sua, non meno che dell'illibata fedeltà, ed affezione al real Governo; e delle siffatte proposizioni ha riserbato a Se la definitiva approvazione. Coloro perciò, che intendono applicare a tale ufficio, dovranno fra quindici giorni dopo la pubblicazione del presente farne la domanda al Magistrato.

8.º Rispetto a queglii studenti, che fecero nello scorso anno i loro studi in provincia, dovranno ricorrere al Magistrato per essere ammessi all' esame del magistero, ed alla regia Università, presentando al medesimo,

La fede di nascita, e quella dello studio da essi fatto in provincia, *visata* la prima dalla Curia Ecclesiastica, e l'altra dal Riformatore provinciale, ed in assenza di questo dal Prefetto delle scuole:

Il certificato del Direttore spirituale nelle scuole da essi frequentate, comprovante l' adempimento ai doveri di Religione pendente l' anno scolastico, e quello del Parroco *visati* come sopra pel tempo delle vacanze:

Un ordinato della città, o comunità della loro origine, e del loro domicilio, comprovante lo stato della famiglia, e del patrimonio, e se il padre attualmente eserciti, od abbia esercitato qualche professione, e quale, col certificato del Giudicante a piè d' esso, il quale assicuri risultargli dalle informazioni a parte prese della verità.

Il Magistrato delibererà se si faccia luogo all' ammissione a termini del § 2.º del titolo IV, capo IV delle Costituzioni per la regia Università.

9.º Fra tre giorni dopo il decreto d' ammissione dovrà lo studente deporre le dette fedì nella Segreteria della regia Università, presentare la dichiarazione della sua abitazione in questa città nel modo prescritto all'

articolo VIII del Regolamento della rassegna annesso al regio Biglietto delli 17 d'ottobre 1820, e perciò sottoscritta, e mallevata dal capo di famiglia, o dal padrone di locanda, presso di cui dimora, e specificare la persona, sotto la di cui direzione intenderà di studiare, nel caso in cui sia abilitato a fare lo studio in questa Capitale, o continuarvi la dimora per gli esami.

Mandiamo il presente pubblicarsi nei modi, e luoghi soliti, ed alle copie stampate nella Stamperia reale prestarsi la stessa fede che all'originale.

Dat. in Torino, dal palazzo della regia Università, il 7 di dicembre 1821.

Per detto Eccellentissimo

MAGISTRATO

DONAUDI.

articolo VIII del regolamento della Camera
al regio Dignitate dell' 17 d' ottobre 1820, e per
autorità, e nullatenente del caso di famiglia, o del
padrone di famiglia, presso di cui dimora, e spedito
caro la persona, sotto la di cui direzione in ordine di
stabilimento, nel caso in cui sia stato o fatto lo stato
in questa Capitale, o continuata la Camera per gli
ordini.

Il presente il presente...
adesso, ed alle copie stampate...
presenti in questa Capitale, che all' originaria...
L'atto in Torino del palazzo della Camera...
del 17 d' ottobre 1820.

Per l'atto di...
REGISTRATO

Il giorno